

NUOVI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ UNIVERSITÀ/INDIRE - REPORT

Il 17 dicembre, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è svolta una riunione di informativa sindacale avente ad oggetto le modifiche e le integrazioni ai Decreti Ministeriali n. 75 e n. 77 del 2025, relativi ai percorsi di specializzazione sul sostegno destinati:

- ai **docenti che hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno;**
- ai **docenti in possesso di specializzazione conseguita all'estero.**

Le modifiche discendono dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 127/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2025.

In apertura dell'incontro, l'Amministrazione ha illustrato la bozza di decreto che recepisce le novità normative, prevedendo la possibilità di attivare un secondo ciclo formativo dei relativi percorsi.

Di seguito le novità rispetto al ciclo formativo già in corso.

DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO (*art. 6 del decreto-legge n. 71/2024*)

Le novità

1. Requisito delle tre annualità

La principale novità riguarda l'arco temporale entro cui è possibile maturare le tre annualità di servizio, che viene esteso da **5 a 8 anni**, da conteggiare **fino al 31 agosto 2025**.

Pertanto, gli anni scolastici utili sono i seguenti: **2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 – 2024/25**.

2. Nuovo fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno

Il nuovo fabbisogno calcolato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito è determinato dal numero dei docenti che, **negli otto anni precedenti all'attivazione dei percorsi**, hanno svolto, presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, entro la data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, riferiti al medesimo grado di istruzione.

Dal fabbisogno complessivo di seguito individuato è sottratto il numero dei **docenti già iscritti** ai percorsi attivati ai sensi del decreto ministeriale n. 75 del 2025 che completano le attività formative **entro il 31 dicembre 2025**.

Posti attivabili	Scuola dell'Infanzia	Scuola primaria	Scuola I grado	Scuola II grado	Totale
Totale triennialisti	10.388	36.947	16.297	9.601	73.233
Di cui già iscritti ai corsi che si concludono entro il 31 dicembre 2025	1.624	5.905	3.499	2.109	13.137
Totale fabbisogno	8.764	31.042	12.798	7.492	60.096

3. Nuovo allegato A

Profilo professionale del docente specializzato per il sostegno (Sintesi)

Il docente specializzato per il sostegno possiede conoscenze e competenze finalizzate a favorire un sistema inclusivo, in cui gli alunni con disabilità sono protagonisti dell'apprendimento in relazione alle proprie capacità e potenzialità.

- Assume la contitolarità della sezione/classe, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alle attività degli organi collegiali, svolgendo azioni di sostegno alla classe per promuovere il processo di inclusione, secondo principi di corresponsabilità e collegialità.
- Progetta interventi educativi individualizzati, nel rispetto dei ritmi, degli stili di apprendimento e dei bisogni formativi, in collaborazione con il team docente, equilibrando apprendimento e socializzazione.
- Possiede competenze in pedagogia e didattica speciale, conoscenze sulle tipologie di disabilità, sulle dinamiche relazionali e comunicative, sulla collaborazione con famiglie e servizi del territorio, sull'uso di risorse e strumenti digitali per l'inclusione, nonché competenze di osservazione e valutazione secondo l'approccio ICF dell'OMS.

40 ECTS/ CFU

Per ogni area dei Gruppi scientifici disciplinari individuati, la tabella allegata al Decreto esplicita le relative denominazioni e gli insegnamenti obbligatori, nonché per ciascuno di questi ultimi la quantificazione dei Crediti (CFU ovvero ECTS) da acquisire, ivi compresi quelli riferiti alle attività di laboratorio, per un totale complessivo di **40 Crediti**. Ogni Credito corrisponde a **25 ore di attività**, comprensive anche dell'eventuale studio individuale.

Complessivi 40 ECTS/ CFU di cui:

- **20** nel gruppo scientifico disciplinare 11/PAED-02-PAED-02/A (didattica e pedagogia speciale)

- **5** nel gruppo scientifico disciplinare 11/PSIC-02-PSIC-02//A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione)
- **1** nel gruppo scientifico disciplinare 11/paed-01-paed-01/A (Pedagogia generale e sociale)
- **2** nel gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-05 E GIUR-06 (diritto costituzionale e pubblico e diritto amministrativo e pubblico) – legislazione primaria e secondaria riferita all'inclusione scolastica
- **2** nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-20 MEDS 20/B (neuropsichiatria infantile)
- **8** Laboratori
- **2** Esame finale.

Restano ferme tutte le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75.

In sintesi

- I percorsi di formazione sono attivati dall'INDIRE ovvero dalle Università, anche in convenzione con l'INDIRE. A ciascun direttore di corso possono essere assegnati fino a un massimo di tre percorsi formativi.
- I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all'INDIRE e alle Università.
- In caso di eccedenza di iscrizioni, l'INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nell'ottennio di riferimento.
- Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti mediante il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste per tali insegnamenti.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più percorsi, le attività telematiche sincrone affidate a uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% del totale delle attività previste.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi.
- Gli esami si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
- L'esame finale consiste in un colloquio in presenza su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso, scelto dal corsista in relazione all'esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riferimento:
 - al quadro teorico di riferimento;
 - alle scelte metodologico-didattiche adottate;
 - all'uso di risorse e strumenti digitali funzionali all'inclusione.
- L'esame finale è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.

- L'importo del percorso di specializzazione, a carico dei corsisti, è determinato nella misura massima di euro 1.300,00, da versare all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.

DOCENTI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA ALL'ESTERO (art. 7 del decreto-legge n. 71/2024)

Le novità

1. Nuovo termine di riconoscimento dell'istanza

La novità riguarda l'ampliamento della platea dei destinatari: possono accedere ai nuovi percorsi di formazione i docenti che abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero **entro il 24 aprile 2025** (in luogo del precedente termine del 1° giugno 2024) e per i quali:

- il procedimento amministrativo di riconoscimento risulti ancora pendente, oppure
- sia in corso un contenzioso giurisdizionale.

Resta fermo che:

possono accedere ai percorsi i docenti il cui titolo di specializzazione:

- sia stato conseguito con esito positivo presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine;
- consista in un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità della durata di almeno 1.500 ore, oppure, in alternativa, consenta l'idoneità al conseguimento di almeno 60 CFU.

l'iscrizione ai percorsi di formazione è comunque subordinata alla rinuncia:

- a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero, oppure
- al contenzioso giurisdizionale pendente,

nei casi in cui, alla data del **24 aprile 2025**, siano già decorsi i termini di conclusione del procedimento, pari a 120 giorni.

Pertanto, anche in caso di rigetto del riconoscimento notificato successivamente al **24 aprile 2025**, l'accesso ai percorsi è consentito qualora, alla medesima data, risultassero già trascorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

Restano altresì ferme tutte le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75.

In sintesi

- I percorsi erogati dalle Università, in forma autonoma o in convenzione con l'INDIRE, prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU).
- I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di crediti formativi afferenti al sistema ECTS.
- L'effettiva partecipazione ai percorsi è garantita a tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti che presentino istanza: non sono previste selezioni in ingresso.
- È prevista l'acquisizione di:
 - 48 CFU/ECTS per i docenti che non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso, 12 CFU/ECTS sono riservati alle attività di tirocinio.
 - 36 CFU/ECTS per i docenti che abbiano maturato almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso non sono previste attività di tirocinio.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più corsi, le attività sincrone affidate allo stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% delle attività complessive.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi.
- Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
- I percorsi si concludono con un esame finale, consistente in un colloquio in presenza su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso, scelto dal corsista, con particolare riferimento:
 - al quadro teorico di riferimento;
 - alle scelte metodologico-didattiche;
 - all'uso di risorse e strumenti digitali a supporto dell'inclusione.
- L'esame finale è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
- Per i docenti tenuti all'acquisizione di 48 CFU/ECTS, l'importo massimo del percorso è pari a euro 1.500,00.
- Per i docenti tenuti all'acquisizione di 36 CFU/ECTS, l'importo massimo del percorso è pari a euro 900,00.

La nostra posizione sui corsi, di cui il nuovo decreto rappresenta una proroga, resta invariata ed è ribadita nella nota a verbale di chiusura del confronto (presente in allegato) sul decreto precedente.